

PROCEDURA

WHISTLEBLOWING

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. DEFINIZIONI	4
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	6
5. COME SEGNALARE UN ILLECITO	6
6. IL CANALE INTERNO DI FARMAXIAL S.R.L.	6
6.1. Segnalazione tramite la Piattaforma “ <i>TeamSystem Whistleblowing</i> ”	7
7. LE FASI DEL PROCESSO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	8
7.1. Ricevimento delle segnalazioni	8
7.2. Fase istruttoria (verifica preliminare delle segnalazioni)	8
7.3. Fase decisoria (accertamento e chiusura delle segnalazioni)	9
7.4. Archiviazione e conservazione della documentazione	9
8. IL CANALE ESTERNO ISTITUITO DA ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione)	9
9. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI	10
10. DENUNCIA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	10
11. SEGNALAZIONE ANONIME E LORO TRATTAZIONE	11
12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	11
13. TUTELA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI	12
14. SISTEMA DISCIPLINARE	12
15. ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	13
16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	13
17. DIAGRAMMA DI FLUSSO	15
18. DATI DI CONTATTO	16
19. RIFERIMENTI	16
20. ALLEGATI	16

1. INTRODUZIONE

Con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”* (cd. disciplina *Whistleblowing*). L'obiettivo della Direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di una organizzazione pubblica o privata, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della procedura è quello di regolamentare un sistema di segnalazioni di irregolarità (c.d. *whistleblowing*), nell'ambito dell'attività svolta da Farma^xial s.r.l. (di seguito anche “Farma^xial” e “Titolare”).

In particolare, la presente procedura recepisce quanto previsto dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di *“Attuazione della Direttiva UE/2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, che disciplina la protezione delle persone (personale dipendente, consulenti/collaboratori autonomi e/o dipendenti/collaboratori esterni di società/fornitori di beni o servizi) che segnalano violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ulteriore scopo della procedura in esame è quello di regolamentare le modalità di gestione della istruttoria delle segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle tutele previste dalla legge per la persona che segnala l'illecito, per la persona segnalata e per gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (ad es. facilitatori) in merito all'obbligo di riservatezza ed al divieto di ritorsioni.

Per questo motivo, la prima tutela posta da Farma^xial a favore del Segnalante è quella di garantire la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (linee telefoniche, messaggistica vocale, incontro diretto).

Il sistema di segnalazione ha, anche, rilevanza ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Farma^xial, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, oltre al compito di informare adeguatamente tutti i destinatari della disciplina sul *whistleblowing* dettata dal D.lgs. n. 24/2023¹.

¹ **Schema di Linee Guida ANAC del 1° giugno 2023: (“Istituzione dei canali di segnalazione”):** *“I soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato cui si applica il D.lgs. n. 24/2023, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 51, D.lgs. n. 81/2015 (si tratta delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze sindacali aziendali di queste ultime ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione.*

Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:

- *il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;*

- *le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing.*

Laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 suddetti canali interni di segnalazione sono previsti all'interno di tali Modelli.

Per essere ritenuti adeguati, i canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

1.2. DEFINIZIONI

Modello 231	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Farmaxial S.r.l. ai sensi del D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001.
Whistleblowing	Istituto di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti (art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 24/2023) finalizzato a regolamentare il processo di segnalazione all'interno della società, di reati, illeciti, violazioni o di altre irregolarità definite dal decreto citato da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che prevede, per il segnalante (cd. <i>whistleblower</i>) uno specifico regime di tutele riconosciute dalla legge, anche nel caso in cui siano attuate contro quest'ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata.
Segnalazione whistleblowing	Segnalazione inviata da un soggetto qualificato (<i>whistleblower</i>) avente ad oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione.
Segnalazione interna	Comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna della società.
Segnalazione esterna	Comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all'ANAC di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 24/2023.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Condotte illecite	Violazioni definite dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 24/2023.
Gestore della segnalazione (o Responsabile)	Persona od ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione.
Whistleblower (Segnalante)	Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'U.E. che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della P.A. o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La definizione ricomprende il personale dipendente, il consulente/collaboratore autonomo o lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrice di beni e servizi o che realizzano opere in favore della società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto che segnalano condotte illecite, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata.
Piattaforma TeamSystem Whistleblowing	Strumento informatico adottato per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di <i>whistleblowing</i> , a cui si accede tramite il sito istituzionale di Farmaxial S.r.l., nell'apposita sezione ad essa riservata.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
O.d.V.	Organismo di Vigilanza di Farmaxial, istituito ai sensi del Decreto n. 231/2001

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere segnalate le violazioni o i fondati sospetti di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato. In particolare, sono ricompresi nei fatti oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi dell'Unione europea (UE) o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (l'elencazione in dettaglio degli illeciti di cui al presente punto è contenuto nella parte I dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, consultabile su www.normattiva.it);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori summenzionati.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni compiute, sia quelle non ancora compiute che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere segnalati, inoltre, comportamenti finalizzati all'occultamento delle violazioni compiute.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il *Whistleblower* (Segnalante) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tale scopo, la segnalazione deve contenere, in modo chiaro, i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione nell'ambito della società (qualora si scelga di non rimanere nell'anonimato);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e l'ufficio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Le sospette violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel “contesto lavorativo”. Per cui si ritengono legittimati ad effettuare una segnalazione non soltanto i dipendenti di Farma^xial, ma anche, tra gli altri, consulenti, collaboratori o tirocinanti della stessa, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, o vigilanza dell’ente privato, i dipendenti di società fornitrici di beni o servizi, nella misura in cui siano a conoscenza dei fatti in ragione della propria attività lavorativa.

Le sospette violazioni segnalabili, inoltre, possono riguardare anche vicende precedenti o successive allo scioglimento del rapporto giuridico con l’ente privato (ad esempio, dipendente dimissionario o licenziato, etc.).

5. COME SEGNALARE UN ILLECITO

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti canali di segnalazione:

- **interno** (nell’ambito del contesto lavorativo)
- **esterno** (istituito da ANAC)
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

In via prioritaria, i Segnalanti (“*whistleblower*”) sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

6. IL CANALE INTERNO DI FARMAXIAL S.R.L.

La segnalazione interna destinata al Gestore (“Responsabile”) delle segnalazioni della società Farma^xial può essere presentata con le seguenti modalità:

- **Trasmissione a mezzo posta** (posta ordinaria o raccomandata a/r indirizzate al Gestore della segnalazione), che rechi all’esterno la dicitura “*All’attenzione del gestore delle segnalazioni whistleblowing – riservata personale*” a mezzo del servizio postale all’indirizzo della sede operativa. La segnalazione può essere effettuata utilizzando apposito “*modulo per la segnalazione whistleblowing*”, disponibile sul sito istituzionale di Farma^xial.
- **Incontro diretto o consegna *brevi manu*** (ovvero in busta chiusa indirizzata al Gestore delle segnalazioni oppure all’O.d.V., con la dicitura “*riservata personale*”) presso la sede operativa di Farma^xial. Nel caso di richiesta di un incontro diretto agli uffici o al Gestore della segnalazione, Farma^xial garantisce lo svolgimento dell’incontro entro un termine ragionevole (entro 10/15 giorni). Nel corso dell’incontro è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal Gestore della segnalazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al Segnalante.
- **Trasmissione attraverso servizio di messaggistica (solo sms e/o WhatsApp al n. 3284497550)**. Nel caso si utilizzi il servizio di messaggistica, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione (via sms o whatsapp), il Gestore darà riscontro della presa in carico mediante lo stesso strumento di segnalazione.
- **Invio mediante la Piattaforma informatica “*TeamSystem Whistleblowing*”** per l’inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

Nell’intento di conformarsi alla Direttiva UE/2019/1937 ed al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che ne ha recepito il contenuto in ambito nazionale, Farma^xial s.r.l. ha creato un apposito canale attraverso cui segnalare violazioni

di normative nazionali e dell'Unione europea, indicate in dettaglio al successivo punto "2. *Oggetto della segnalazione*", commesse nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tale canale permette ai soggetti identificati al successivo punto "4. *Chi può effettuare una segnalazione?*", venuti a conoscenza di uno o più comportamenti impropri, di segnalarli al Gestore della segnalazione mediante la piattaforma "*TeamSystem Whistleblowing*" protetta da misure di crittografia. La piattaforma "*TeamSystem Whistleblowing*" garantisce la riservatezza del contenuto della segnalazione, indicato in dettaglio al successivo punto "3. *Contenuto della segnalazione*", dell'identità del Segnalante e consente di inviare la segnalazione rimanendo completamente anonimi, qualora si scelga tale opzione.

In ogni caso, al Segnalante sarà dato immediato riscontro della presa in carico della segnalazione o, al massimo, entro sette giorni dalla sua trasmissione ed entro novanta giorni sarà comunicato l'esito della stessa e le misure eventualmente adottate.

Le istruzioni per l'utilizzo del presente canale interno sono contenute nel successivo paragrafo "6.1. *Segnalazione tramite la Piattaforma TeamSystem Whistleblowing*", nell'ambito del quale si trova anche il *link* cui accedere per effettuare una segnalazione.

6.1. Segnalazione interna diretta o tramite la Piattaforma "TeamSystem Whistleblowing"

Per utilizzare il canale interno c.d. "informatico" e trasmettere una segnalazione è necessario accedere al sito *web* di Farmaxial S.r.l. tramite il seguente *link* <https://www.farmaxial.com>, a far data dal 17 dicembre 2023.

Si aprirà la "*HOME PAGE*" e cliccando sulla casella "*SU DI NOI*" apparirà la dicitura "*WHISTLEBLOWING*"; cliccando su tale voce si aprirà la pagina indicante i contatti per una eventuale **segnalazione diretta e senza anonimato** all'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni.odv@farmaxial.com").

Qualora si voglia inviare una **segnalazione anonima**, all'interno della medesima pagina "*WHISTLEBLOWING*" è presente, altresì, il *link* <https://farmitalia.smartleaks.cloud/>, cliccando il quale si aprirà la pagina "*Farmitalia – Portale Whistleblowing*", all'interno della quale appariranno due caselle: una di colore blu, con la dicitura "*Invia una segnalazione*", e una di colore grigio, con la dicitura "*Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta. Accedi*". Cliccando sulla casella "*Invia una segnalazione*" si aprirà una pagina che consentirà di poter scegliere un canale di segnalazione: uno con il *logo* "*FARMITALIA*" e l'altra con il *logo* "*FARMAXIAL*"; una volta selezionato il *logo* di interesse si accederà alla piattaforma di segnalazione "*TeamSystem Whistleblowing*", il cui sistema di gestione garantisce la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del Segnalante e consente di inviare la segnalazione rimandando completamente anonimi, qualora si scelga tale opzione.

Nello specifico, si aprirà il "*Modulo di segnalazione: inserimento*", da compilare per fornire le informazioni rilevanti all'invio di una segnalazione. Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, e dopo aver digitato "*Invia*", apparirà la dicitura "*La tua segnalazione è andata a buon fine*" e "*Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione*". Alla fine, viene generata una "*ricevuta di 16 cifre*", che dovrà essere conservata con cura, poiché costituisce credenziale per accedere e per monitorare lo stato di avanzamento di una segnalazione già effettuata, oltre a comunicare in ambiente protetto con il Gestore della segnalazione.

In ogni caso, l'applicativo darà immediato riscontro della presa in carico della segnalazione ed entro novanta giorni verrà comunicato al Segnalante l'esito della stessa e le misure eventualmente adottate.

La piattaforma *TeamSystem Whistleblowing* fornisce le istruzioni necessarie per l'utilizzo consapevole ed informato del presente canale interno, grazie ad immagini e *screenshot* sulle possibili operazioni.

Si evidenzia, infine, che nella barra di navigazione è possibile visualizzare e scaricare la “*Informativa privacy in relazione alla segnalazione di whistleblowing*”.

7. LE FASI DEL PROCESSO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il processo di segnalazione interna si articola nelle seguenti fasi.

7.1. Ricevimento delle segnalazioni

Nell’ambito della fase di ricevimento della segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

rilascia al Segnalante avviso di ricevimento² della segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**, (nel caso di segnalazione tramite piattaforma “*TeamSystem Whistleblowing*”, l’applicativo darà immediato riscontro della presa in carico della segnalazione);

- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute mediante l’avvio e la gestione della fase istruttoria;
- fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione**;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente rintracciabili sulla *intranet* aziendale e mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito della società Farma*xial*.

7.2. Fase istruttoria (verifica preliminare delle segnalazioni)

Nella fase istruttoria, il Gestore effettua un’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Più specificamente, la fase istruttoria prevede le seguenti attività:

- valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali con riferimento al Segnalante ed al contenuto della segnalazione;
- verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività opportuna;
- eventuale scambio di informazioni con il Segnalante per ottenere chiarimenti o documenti ad integrazione;
- eventuale confronto o richiesta di documentazione ai responsabili delle strutture interessate e comunque tutti coloro in condizioni di offrire un contributo all’esame della vicenda;
- eventuale richiesta di supporto alle strutture competenti/interessate e, ove necessario, a professionisti esterni all’azienda (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, consulenti del lavoro, etc.);
- pronta informativa all’Organismo di Vigilanza, su segnalazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e/o della violazione del MOG 231 di Farma*xial* o del Codice Etico, affinché, nell’esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all’istruttoria o comunque seguirne l’andamento, assicurando la rapidità e riservatezza.
- l’Organismo di Vigilanza, entro trenta giorni, trasmette proprio parere sul punto, anche suggerendo eventuali attività istruttorie da compiere.

² L’avviso di ricevimento è automatico solamente nel caso in cui la segnalazione pervenga tramite il portale (mediante l’attribuzione di un codice univoco). Per le segnalazioni mediante posta elettronica o cartacea è necessario rilasciare apposito avviso di ricevimento nei termini stabiliti dal decreto.

7.3. Fase decisoria (accertamento e chiusura delle segnalazioni)

A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Gestore della segnalazione:

- dispone l'**archiviazione** della segnalazione con adeguata motivazione, qualora ravvisi elementi di evidente e manifesta infondatezza;
- trasmette la documentazione al Titolare del potere disciplinare³ (e all'O.d.V. ai fini del D.lgs. 231/2001 e/o della violazione del MOG 231 di Farma**xial**) per le verifiche sui fatti segnalati⁴, qualora ravvisi **elementi di fondatezza** del fatto segnalato.

Il Gestore deve, inoltre, comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione e, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, le modalità previste per la tutela della sua riservatezza.

L'O.d.V. viene, altresì, informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte della segnalazioni. Lo stesso provvederà, invece, ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione e alla sua istruttoria in una apposita "directory", accessibile solo all'O.d.V., completando il "Libro delle segnalazioni e istruttorie" con gli esiti dell'istruttoria stessa.

Tutte le attività di istruttoria svolte e il relativo esito dovranno essere adeguatamente documentate con particolare riferimento alle decisioni assunte.

7.4. Archiviazione e conservazione della documentazione.

Qualora la segnalazione sia stata presentata in modalità cartacea, la stessa sarà custodita insieme a tutta la documentazione pervenuta in un armadio chiuso a chiave nella stanza del Gestore della segnalazione, avendo cura di separare i dati identificativi del Segnalante dalla restante documentazione.

Gli originali delle segnalazioni sono archiviati e conservati in apposito ambiente protetto, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per cinque anni.

8. IL CANALE ESTERNO ISTITUITO DA ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione)

Oltre al canale interno creato da Farma**xial**, vi è un ulteriore canale esterno, istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), cui è possibile trasmettere direttamente le segnalazioni di atti illeciti solo nei seguenti casi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo della persona segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge sul piano delle garanzia della riservatezza;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³ Per i dipendenti il potere disciplinare è esercitato dalla Direzione Risorse Umane.

⁴ Nel trasmettere la segnalazione a tali soggetti, sarà sempre garantito il rispetto della tutela della riservatezza del Segnalante.

Si precisa che anche il suddetto canale esterno risulta garantito da misure di crittografia e protocolli di sicurezza, che assicurano la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

In particolare, con riguardo alle modalità di presentazione, le segnalazioni possono essere effettuate:

- tramite **piattaforma informatica**, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del Segnalante e della segnalazione. Infatti, i dati della segnalazione sono crittografati e i dati del Segnalante sono oscurati e segregati in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di ANAC. Per effettuare una segnalazione ad ANAC, in presenza di una delle condizioni sopra indicate, è possibile accedere al portale internet dei servizi ANAC al seguente [link anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://anticorruzione.it/-/whistleblowing);
- oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore. Infatti, un componente dell'ufficio competente acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio della registrazione;
- tramite incontri diretti, fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore. Nel regolamento ANAC è precisato che per ricorrere all'incontro diretto è necessaria una richiesta motivata.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio, quale conseguenza della denuncia effettuata, dovrà darne notizia ad ANAC tramite il canale esterno appositamente istituito (anticorruzione.it/-/whistleblowing, secondo le modalità riassunte nel punto 6.).

Per misure ritorsive e/o discriminatorie, si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

10. DENUNCIA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Rimane fermo il diritto di chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto illecito di denunciarlo alle Autorità competenti. Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, tale denuncia, per i reati procedibili d'ufficio, assume carattere obbligatorio.

Insieme alla denuncia c'è anche un'ulteriore modalità di segnalazione che consiste nella **divulgazione pubblica**. A mezzo di essa, il Segnalante mira a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In questo caso, la normativa garantisce protezione al Segnalante soltanto nelle seguenti ipotesi:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini di legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- esiste un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse che giustifica la diretta divulgazione (es. danni irreversibili all'incolumità fisica di persone);

- il Segnalante ha motivazioni ragionevoli e fondate per ritenere che una segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito perché chi riceve la segnalazione potrebbe essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

11. SEGNALAZIONE ANONIME E LORO TRATTAZIONE

Nel caso in cui il Gestore della segnalazione riceva tramite il canale interno segnalazioni anonime, le tratterà alla stregua di segnalazioni ordinarie dal momento che l'applicativo permette di presentare la segnalazione e di ricevere un riscontro anche rimanendo anonimi.

Secondo lo Schema di Linee Guida ANAC le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, solo se circostanziate.

In ogni caso, se il Segnalante o il Denunciante anonimo, che successivamente è stato a qualsiasi titolo identificato, ha subito ritorsioni beneficia comunque della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, il Gestore darà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della richiesta di disvelamento dell'identità e dei dati riservati.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso il sistema informatico, la tutela apprestata si sostanzia nella predisposizione di una piattaforma ("TeamSystem Whistleblowing"), che utilizza un protocollo di crittografia idoneo a garantire una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata (cfr. punto 3.1.).

Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata al Gestore viene consegnata chiusa (così come recapitata dal servizio postale o *brevi manu*);
- alla casella di posta elettronica può accedere esclusivamente il Gestore, mentre l'amministratore del sistema di posta elettronica aziendale competente può accedere alla casella di riferimento esclusivamente per necessità tecniche, previa richiesta motivata caso per caso da inoltrare per iscritto al Gestore;
- a ciascuna segnalazione è attribuito un codice univoco, che viene comunicato al Segnalante in sede di riscontro;
- la segnalazione e la documentazione cartacea è custodita in un armadio chiuso, mentre quella inviata a mezzo di posta elettronica è protocollata ed archiviata all'interno del protocollo informatico con modalità riservata;

- i dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, all'interno di uno specifico fascicolo riservato del protocollo, al quale può accedere soltanto il Gestore della segnalazione ed eventualmente il personale deputato all'istruttoria nominato dal Gestore.

L'identità del Segnalante non può, quindi, essere rivelata e viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità di natura civilistica/amministrativa, e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Sono, altresì, fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni palesemente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e i casi in cui sia accertato che il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente⁵.

13. TUTELA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita (persona coinvolta).

Pertanto, il Gestore della segnalazione adotterà particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici e sedi aziendali in capo a soggetti non autorizzati.

A sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, comma 9, del D.lgs. 24/2023 ha, altresì, riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La normativa non riconosce, però, al Segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

La normativa garantisce, altresì, la riservatezza al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza; o anche alle persone diverse dal Segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (si pensi, ad esempio, a persone indicate come testimoni).

14. SISTEMA DISCIPLINARE

Nel rispetto della normativa vigente, dei singoli CCNL e delle norme interne, qualora emergano segnalazioni in mala fede (caluniose o diffamanti) o comportamenti illeciti o irregolari, la società Farma^xial adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato

⁵ Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o cantabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi al Segnalante o Denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nei confronti del Segnalato per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente procedura;
- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionali all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai terzi (partner, fornitori, consulenti, agenti, etc.) valgono i rimedi e le azioni di legge, oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico.

Per ulteriori dettagli, si fa rinvio al Modello organizzativo (MOG 231) ed al Sistema Disciplinare della società Farmaxial.

15. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni, Farmaxial mira a sensibilizzare – anche attraverso un'attività di formazione e informazione – i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine, Farmaxial assicura che:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione ricevano una specifica formazione relativa alla gestione del canale interno (art. 4, comma 2, D.lgs. 24/2023);
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettano a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno e/o esterno, consulenti, partner commerciali, fornitori, etc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Farmaxial S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (come definito dall'art. 4, Reg. UE/2016/679)⁶, dal Gestore delle segnalazioni e da altri soggetti incaricati dal Titolare, fornendo idonee informazioni alla persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Reg. UE/2016/679, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy).

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE/2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003.


Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione

⁶ I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'art. 4, in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5-25 del Reg. UE/2016/679 o agli artt. 3 e 6 del D.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni ai Segnalanti e alle persone coinvolte, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE/2016/679 o dell'art. 11 del D.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (art. 13, comma 4, del decreto).

dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

L'informativa sulla privacy relativa alle segnalazioni *whistleblowing* è pubblicata sul sito istituzionale Farmaxial.

17. DIAGRAMMA DI FLUSSO



18. DATI DI CONTATTO

Titolare del Trattamento dei dati personali è Farma**x**ial s.r.l., con sede in Zona Industriale, C.da Pantano snc – 95032 Belpasso (CT); contattabile al seguente recapito telefonico 095.7223908 oppure inviando una e-mail a privacy@farmaxial.com

Il Titolare del trattamento ha nominato i seguenti Organismi:

- **Gestore (o Responsabile) delle segnalazioni “Whistleblowing”**, a composizione monocratica, contattabile al link www.farmaxial.com (link “Whistleblowing”); oppure mediante solo sms e/o *whatsapp* al n. 3284497550; oppure al recapito postale Farma**x**ial S.r.l., Zona Industriale C.da Pantano snc, - 95032 Belpasso (CT).
- **Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**, a composizione monocratica, contattabile per le segnalazioni dirette all’indirizzo e-mail segnalazioni.odv@farmaxial.com; oppure al recapito postale Farma**x**ial S.r.l., Zona Industriale C.da Pantano snc, - 95032 Belpasso (CT).

19. RIFERIMENTI

- ✓ Modello Organizzativo “MOG 231” Farma**x**ial S.r.l., approvato il 22.02.2021.
- ✓ Regolamento Disciplinare Farma**x**ial S.r.l., approvato il 30.06.2023.
- ✓ Codice Etico Farma**x**ial S.r.l., approvato il 22.02.2021.
- ✓ D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11, Legge 29/09/ 2000, n. 300*”.
- ✓ D.lgs. n. 24 del 2023, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.
- ✓ Direttiva (UE) 2019/1937 “*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione»*”.
- ✓ Regolamento UE/2016/679, relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- ✓ Delibera (ANAC) n. 311 del 12/07/2023 “*Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing)*”. *Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.
- ✓ Legge n. 179 del 30/11/2017, “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- ✓ Confindustria Nuova Disciplina “*Whistleblowing*”. *Guida Operativa per gli Enti Privati*, ed. ottobre 2023.

20. ALLEGATI

- ✓ Allegato A: Modulo per la segnalazione di condotte illecite “*whistleblowing*”.
- ✓ Allegato B: Informativa privacy “*whistleblowing*”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

FARMAXIAL S.R.L.